Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 12 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 12 OTTOBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale, effettuata il 1° ottobre 1966.

(7869)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni di credito comunale 5 % Serie speciale « Città di Roma » e 4,50 % Serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia » effettuata il 3 ottobre 1966.

(7870 - 7871)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. **794.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1967, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano

I Governi della Repubblica Italiana e delle Repubbliche Latino Americane di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela,

Ricordando la comunanza del loro retaggio e dei loro interessi di ordine culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

Constatando, nel pieno rispetto dell'indipendenza di ciascun Paese, l'opportunità di stimolare e coordinare i singoli contributi al progresso comune;

Riconoscendo il mutuo beneficio che essi trarrebbero dalla creazione di una istituzione volta a promuovere la loro cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale;

Hanno deciso di fondare in Roma un Organismo internazionale, denominato Istituto Italo-Latino Americano, che risponda a tali premesse e, a tal fine, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Membri e scopi dell'Istituto

1. E' costituito in Roma l'Istituto Italo-Latino Americano, del quale sono membri l'Italia ed i Paesi latinoamericani dopo che abbiano ratificato la presente Convenzione.

2. Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti:

a) sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

b) diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa;

c) individuare, anche alla luce di detti risultati, le possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell'azione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

Articolo 2

Attività dell'Istituto

Nel perseguire gli scopi indicati nell'articolo precedente, l'Istituto:

a) organizzerà, nella propria sede, un centro di studi e documentazione ed una biblioteca specializzata sulla storia, le istituzioni ed i problemi latino-americani e sulle relazioni italo-latino americane;

b) promuoverà, con i propri mezzi od in collaborazione con le competenti Amministrazioni degli Stati membri, lo scambio di artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali ed in particolare:

i) inviterà, accogliendoli eventualmente nella propria sede, persone delle dette categorie che siano cittadini di Paesi membri e che intendano svolgere attività di studio o di ricerca;

ii) fornirà assistenza a cittadini italiani o di altri Stati membri, che si rechino per gli stessi fini nei Paesi dell'America Latina;

iii) assisterà moralmente e materialmente i borsisti dei Paesi membri che compiano studi specializzati in Italia, sotto gli auspici dell'Istituto o nel quadro dei normali scambi culturali;

c) curerà la pubblicazione, direttamente o sotto i propri auspici, di studi e documenti concernenti le materie menzionate all'articolo 1;

d) favorirà incontri e lo scambio di dati, idee ed esperienze fra artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali dei Paesi membri;

e) promuoverà, secondo opportuni criteri di avvicendamento per temi e paesi, congressi, convegni, simposi, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

f) svolgerà e promuoverà ogni altra attività o iniziativa idonea ad assicurare il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo 1.

Articolo 3

Organi

Sono organi dell'Istituto: il Presidente, il Consiglio dei delegati, il Comitato esecutivo, composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, dai tre vice presidenti.

Articolo 4

Il Consiglio dei delegati ed il presidente

1. Il Consiglio dei delegati è composto di un delegato per ciascuno degli Stati membri.

2. Ogni Stato rappresentato nel Consiglio ha diritto ad un voto.

3. Il presidente dell'Istituto ed i tre vice presidenti sono eletti dal Consiglio dei delegati fra i membri del Consiglio stesso per la durata di due anni.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i vice presidenti lo sostituiranno secondo l'ordine alfabetico dei Paesi e ciascuno per un periodo di otto mesi.

4. Il presidente dell'Istituto rappresenta l'Ente; convoca e dirige le riunioni del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo.

5. Il Consiglio dei delegati si riunisce in sessione ordinaria per lo meno due volte all'anno; si riunisce in sessione straordinaria nei casi previsti dal suo regolamento ed inoltre su iniziativa del presidente o su proposta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

6. Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni su questioni di sostanza, messe allo ordine del giorno con un preavviso di almeno un mese, sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti. Quelle su questioni di procedura sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 5

Attribuzioni del Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei delegati è l'organo che dirige lo Istituto nelle sue attività, alla luce della presente Convenzione e mediante piani organici e periodici di lavoro idonei a consentire a tutti gli Stati membri l'effettiva partecipazione all'attività dell'Istituto ed ai benefici che se ne attendono nel quadro degli scopi indicati all'articolo 1.

2. Il Consiglio dei delegati adotta le seguenti decisioni:

a) elegge il presidente ed i vice presidenti;

b) nomina il segretario;

c) adotta il suo regolamento;

d) impartisce le direttive al segretario in merito al perseguimento delle finalità dell'Istituto, ai programmi di attività ed alla gestione del patrimonio sociale;

e) approva i bilanci;

f) approva i rapporti semestrali del segretario sull'attività dell'Istituto;

g) stabilisce i criteri statistici per determinare i contributi degli Stati membri, secondo il par. 1 *a*) dell'articolo 9;

h) autorizza il presidente ad accettare legati, donazioni e sovvenzioni;

i) prende qualsiasi altra decisione sulle materie menzionate nella presente Convenzione.

3. Il Consiglio dei delegati formula proposte, voti e raccomandazioni all'indirizzo dei Governi degli Stati membri, attraverso i competenti tramiti diplomatici, su ogni questione rientrante nelle finalità e attività dell'Istituto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, ed, in particolare, in merito alle possibilità di scambio, di assistenza reciproca od azione concertata o comune di cui al par. 2 *c*) dell'articolo 1.

Articolo 6

Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo, la cui composizione è indicata all'articolo 3, delibera sulle questioni ad esso devolute dal regolamento del Consiglio dei delegati.

Articolo 7

Il Segretariato

1. Il Segretariato è composto dal segretario e da tre vice segretari.

2. Il segretario è nominato dal Consiglio dei delegati, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere confermato per altro periodo. In questa materia il Consiglio dei delegati decide a maggioranza dei due terzi.

3. Su proposta del segretario, il Consiglio dei delegati nomina, per un periodo di due anni, tre vice segretari di nazionalità diversa tra loro e da quella del segretario, con il compito di coadiuvare quest'ultimo nell'espletamento delle sue funzioni.

4. Il personale direttivo necessario per il funzionamento dell'Istituto è selezionato tenendo conto in primo luogo della capacità e, sempre che sia possibile, del criterio di una ripartizione equitativa fra gli Stati membri.

Articolo 8

Funzioni del segretario

1. Il segretario, capo del Segretariato e responsabile del suo funzionamento ed operato, cura e coordina la attività dell'Istituto, sotto la direzione del presidente ed alla luce della presente Convenzione, secondo le decisioni e le proposte del Consiglio dei delegati e le norme del regolamento; esercita infine le funzioni che il presidente, il Consiglio dei delegati ed il Comitato esecutivo gli affidano.

2. Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo e sottopone rapporti semestrali sull'attività dell'Istituto al Consiglio dei delegati.

Articolo 9

Entrate dell'Istituto

1. L'Istituto è finanziato:

a) con la quota annua obbligatoria degli Stati membri, nella misura per ciascuno Stato, di una lira italiana per ogni cinque abitanti;

b) con una quota speciale annuale versata dall'Italia, che per ciascuno dei primi due anni, 1967 e 1968, sarà di 250 milioni di lire italiane;

c) con donazioni, legati o sovvenzioni accettati dal presidente dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio dei delegati;

2. Il versamento dei contributi da parte di ciascuno Stato verrà effettuato entro il primo trimestre dello anno al quale si riferisce la quota.

3. Lo Stato membro in arretrato per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi annui perde diritto al voto nel Consiglio dei delegati.

Articolo 10

Sede

1. L'Istituto ha sede in Roma.

2. Il Governo della Repubblica Italiana metterà gratuitamente a disposizione dell'Istituto i locali indispensabili al suo funzionamento e cioè uffici, sale di rappresentanza, per convegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, e ne assumerà a proprio carico la manutenzione.

3. Il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione dell'Istituto ed alle sue dipendenze impiegati subalterni e di servizio sino ad un massimo di venti persone.

4. Le Alte Parti Contraenti potranno contribuire allo ampliamento del fondo libri e documenti della Biblioteca dell'Istituto nonchè all'abbellimento della sede con mobili ed opere d'arte.

Articolo 11

Personalità giuridica

L'Istituto godrà della personalità giuridica.

Articolo 12

Emendamenti

1. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione saranno comunicate al presidente e da questi attraverso i tramiti diplomatici competenti, agli Stati membri, quattro mesi prima della sessione del Consiglio dei delegati nel cui ordine del giorno dovranno essere inscritte.

2. Gli emendamenti votati dal Consiglio dei delegati, a maggioranza dei due terzi dei presenti, entreranno in vigore quando siano stati approvati da due terzi degli Stati membri; ciascun Governo comunicherà per iscritto la sua approvazione al Governo italiano, che la porterà a conoscenza degli altri Stati membri e del presidente dell'Istituto.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito delle ratifiche, presso il Governo della Repubblica Italiana, da parte di almeno sei delle Alte Parti Contraenti oltre l'Italia.

Per le Parti che effettueranno il deposito successivamente, la Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito stesso.

Articolo 14

Relazione con altri Accordi

La presente Convenzione non limiterà i reciproci benefici che discendono dagli Accordi stipulati dai Paesi membri tra loro o con altri.

Articolo 15

Durata

1. La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà denun-

ciarla con preavviso di un anno, per mezzo di notifica scritta al Governo della Repubblica Italiana che la porterà a conoscenza degli altri Paesi membri e del Presidente dell'Istituto.

2. Allo scadere dei dieci anni, la presente Convenzione si intenderà automaticamente rinnovata per un altro periodo decennale, per tutti gli Stati che non abbiano notificato la volontà di ritirarsi dall'Istituto al Governo della Repubblica Italiana e, per suo tramite, alle Alte Parti Contraenti ed al presidente dell'Istituto, almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

Articolo 16

Testi

I testi della presente Convenzione, nelle lingue italiana, spagnola, portoghese e francese, sono ugualmente autentici.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, avendo depositato i Pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sottoscrivono la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.

Fatto a Roma, il primo giugno mille novecento sessantasei, in unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Governo della Repubblica Italiana, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

Per l'Argentina:
Luis M. DEFFERRARI

Per la Bolivia:
E. KEMPFF

Per il Brasile:
F. D'ALAMO LOUSADA

Per il Cile:
Oscar PINOCHET

Per la Colombia:
Juan LOZANO Y LOZANO

Per il Costa Rica:
Mario ECHANDI JIMENEZ

Per Cuba:
SUBIRANA

Per l'Ecuador:
Salvador LARA

Per El Salvador:
Roberto QUIRÓZ

Per il Guatemala:
R. AZURDIA PAIZ

Per Haiti:
J. DUVIGNEAUD

Per l'Honduras:
Eugenio MATUTE

Per l'Italia:
Amintore FANFANI

Per il Messico:
Rafael FUENTES

Per il Nicaragua:
Alfonso ORTEGA

Per il Panama:
Alicia B. DE GHITIS

Per il Paraguay:
Silvio LOFRUSCIO

Per il Perù:
C. MIRO QUESADA LAOS

Per la Repubblica Dominicana:
Eduardo READ BARRERAS

Per l'Uruguay:
Julio PONS

Per il Venezuela:
Antonio BRICEÑO LINARES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966.

Assegnazione di un membro alle sezioni 2ª e 4ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei Sezioni del suddetto Consesso;
Vista la lettera 18 luglio 1966, n. 1748/1887, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del Genio civile Canali dott. ing. Lamberto sia assegnato alle sezioni 2ª e 4ª del Consiglio stesso;
Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Canali dott. ing. Lamberto è assegnato alle sezioni 2ª e 4ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 243

(7727)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1966.

Nuovo testo della concessione speciale XIII « Viaggi di istruzione degli studenti ».

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive varianti;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle F.S. »;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1964, n. 3989, relativo all'approvazione della Concessione speciale XIII « Viaggi d'istruzione degli studenti, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1965, bilancio Trasporti, registro n. 48, foglio n. 225;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico - N. C. 412/C.S. XIII - N/65/108 del 27 giugno 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 26 del 12 luglio 1966;

Decreta:

Art. 1.

Il testo della Concessione speciale XIII - « Viaggi d'istruzione degli studenti », approvato con decreto interministeriale 9 dicembre 1964, n. 3989, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1966
Registro n. 50 *bilancio Trasporti, foglio n.* 290

CONCESSIONE SPECIALE XIII

Viaggi d'istruzione degli studenti

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata agli studenti iscritti a scuole statali site in Italia, di qualunque ordine e grado, nonchè a scuole parificate o legalmente riconosciute, per le gite scolastiche di istruzione indette dai rispettivi Istituti. La concessione è altresì applicabile agli studenti di scuole site all'estero.

2. - *Limiti.* — La concessione è applicabile ai viaggi di andata e ritorno di gruppi di almeno 15 studenti. Per tali viaggi è ammessa la libera scelta dell'itinerario, ferma restando la tassazione secondo le norme previste per le comitive ordinarie dall'art. 36, § 2, C.T.

Lo studente non è ammesso alla concessione se di età superiore ad anni 30.

Gli accompagnatori sono ammessi al trasporto gratuito, alle condizioni previste per le comitive ordinarie di cui al capo VIII delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle F. S. », nei seguenti limiti:

un accompagnatore per gruppi da 15 a 25 studenti paganti;

un accompagnatore per ogni 25 studenti paganti o frazione di 25, per gruppi di oltre 25 studenti, con un massimo di 8 accompagnatori.

Gli accompagnatori eccedenti il numero di quelli ammessi al trasporto gratuito fruiscono dei prezzi della presente concessione nella quantità massima di quelli viaggianti gratuitamente.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 6.

4. - *Validità dei biglietti - Periodi di tempo per i viaggi.* — La validità del biglietto collettivo di andata e ritorno speciale emesso in base alla Concessione è di giorni 10.

I viaggi possono essere effettuati nel periodo 1° ottobre-15 giugno.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze del traffico, ha facoltà di sospendere — per determinati periodi intermedi al periodo 1° ottobre-15 giugno sopra specificato — il beneficio previsto dalla concessione.

5. - *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata alla stazione F.S. una richiesta in duplice copia, con l'elenco nominativo dei viaggiatori e degli eventuali accompagnatori, sulla base del modello allegato alla presente concessione, bollato e firmato dal capo dell'Istituto. La richiesta può altresì essere rilasciata da Enti che abbiano come fine istituzionale anche l'organizzazione di gite scolastiche d'istruzione.

6. - *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario deve essere esibita, insieme col biglietto collettivo di andata e ritorno speciale, una copia della richiesta con l'elenco nominativo dei viaggiatori, vidimata dall'ufficio di emissione del biglietto.

7. - *Carrozze riservate.* — Per i viaggi di cui alla presente concessione, effettuati in carrozze riservate non è dovuto il diritto speciale di cui all'art. 30 delle « Condizioni e tariffe ».

8. - *Traffico internazionale.* — Per i viaggi di gruppi di studenti da e per l'estero la Direzione generale delle F.S. ha facoltà di stabilire norme e modalità particolari.

(7953)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Centro Italiano Produttori Approvvigionamento Cooperative - C.I.P.A.C. », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 30 aprile 1966, alla Società cooperativa « Centro Italiano Produttori Approvvigionamento Cooperative - C.I.P.A.C. », con sede in Roma - già posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 23 aprile 1960 - dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Centro Italiano Produttori Approvvigionamento Cooperative - C.I.P.A.C. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, rep. 850, in data 6 luglio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Cassone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(7635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « R. M. Imbriani » di Corato ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 11378/Div. 2ª del 17 maggio 1966, il preside della Scuola media statale « R. M. Imbriani » di Corato, è autorizzato ad accettare quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, la donazione della somma di L. 200.000 in titoli di Stato per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Tonietta Patruno ».

(7794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Roccamena (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.168.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7884)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Serradifalco (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.362.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7885)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.079.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7886)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di Spinoso (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.914.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7887)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Panicale (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.027.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7889)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1966, il comune di San Costantino Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.955.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7888)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Campagnatico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.934.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7890)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Isola del Giglio (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.167.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7891)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Massa Marittima (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.908.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7892)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Monte Argentario (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.669.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7893)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Montieri (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.104.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7894)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, il comune di Sorano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.569.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7895)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione del regolamento per la disciplina del trattamento giuridico ed economico e dell'organico del personale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con sede in Roma.

Con decreto dei Ministri per l'industria e per il commercio, e per il tesoro in data 24 agosto 1966 è stato approvato il regolamento per la disciplina del trattamento giuridico ed economico e dell'organico del personale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con sede in Roma.

(7566)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa Tranvie ed Autobus Taranto S.T.A.T., con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 settembre 1966 i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della Società cooperativa Tranvie ed Autobus Taranto S.T.A.T., con sede in Taranto, sono stati prorogati dal 28 settembre 1966 al 30 marzo 1967.

(7781)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di varianti al piano di zona del comune di Roma

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1642, è stato approvato il piano esecutivo planivolumetrico per il comprensorio Prima Porta in variante al vigente piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7849)

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1643, è stato approvato il piano esecutivo planivolumetrico per il comprensorio Casilino in variante al vigente piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7850)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,90	624,92	624,88	624,87	624,90	624,90	624,88	624,90	624,90
$ Can.	578,83	578,40	578,50	578,375	578,20	578,37	578,45	578,375	578,375	578,50
Fr. Sv.	144,12	144,09	144,08	144,085	144,05	144,11	144,09	144,085	144,11	144,09
Kr. D.	90,55	90,55	90,58	90,565	90,60	90,56	90,565	90,565	90,56	90,55
Kr. N.	87,43	87,42	87,45	87,44	87,50	87,44	87,43	87,44	87,44	87,43
Kr. Sv.	120,88	120,90	120,85	120,84	120,90	120,91	120,855	120,84	120,91	120,90
Fol.	172,62	172,62	172,64	172,63	172,50	172,60	172,635	172,63	172,60	172,60
Fr. B.	12,50	12,506	12,5080	12,50625	12,49	12,50	12,5055	12,50625	12,50	12,505
Franco francese	126,52	126,52	126,49	126,505	126,50	126,48	126,525	126,505	126,48	126,50
Lst.	1744,42	1744,55	1744,70	1744,526	1744,25	1744,65	1744,50	1744,525	1744,65	1744,45
Drn. occ.	156,68	156,71	156,70	156,715	156,65	156,71	156,72	156,715	156,61	156,71
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,205	24,12	24,20	24,2010	24,205	24,20	24,20
Escudo Port.	21,74	21,76	21,7550	21,765	21,75	21,76	21,75	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,44	10,44	10,4375	10,43	10,44	10,4320	10,4375	10,44	10,44

Media dei titoli dell'11 ottobre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id 5 % (Città di Trieste)	96,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,425

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,89
1 Dollaro canadese	578,412
1 Franco svizzero	144,087
1 Corona danese	90,565
1 Corona norvegese	87,435
1 Corona svedese	120,847
1 Fiorino olandese	172,632

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,506
1 Franco francese	126,515
1 Lira sterlina	1744,512
1 Marco germanico	156,717
1 Scellino austriaco	24,203
1 Escudo Port.	21,757
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° giugno 1966 al 30 giugno 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso**

— **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		8.894	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.464	
ex 02.01-A- -III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		13.607	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	7.125		zero		2.115		zero		7.692		19.602	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	6.013		zero		2.100		zero		8.846		22.915	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	2.309		zero		600		zero		3.132		9.029	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
ex 02.01-B- -II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.056 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.450 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		15.801 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5,704 (*b*)		15.360 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		8.852 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		11.727 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		11.727 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.641	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.237	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		3.875	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.859		zero		1.511		zero		5.233		13.607	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		23.958	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		19.602	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		22.915	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.029	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		19.458	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		.958		zero		13.710		35.153	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		26.668	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		33.612	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.228	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		35.153	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.056	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.450	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		15.801	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.360	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		8.852	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		11.727	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		11.727	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.762	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (b)	7	1.807 (b)	2	3.302 (b)	4	1.807 (b)	2	6.987 (b)	9	18.964 (c)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		32.853	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.200	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		39.764	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		20.765	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (b)	8	2.199 (b)	3	3.499 (b)	5	2.199 (b)	3	6.700 (b)	9	17.775 (c)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		42.506	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		33.189	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		22.429	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.273	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.202	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.107	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(7368)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto in prova (ex coefficiente 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricotura ed alla istituzione degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta al necessità di bandire un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coefficiente 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto in prova (ex coefficiente 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Dei suddetti sei posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, e dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso, uno a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie, ed i rimanenti tre posti a favore di tutti gli altri candidati.

I posti che non venissero coperti nelle aliquote come sopra ripartite, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, oltre che del titolo di speciale abilitazione nelle discipline stitistiche di cui al successivo art. 3 del decreto stesso, anche di uno dei seguenti diplomi di laurea; in giurisprudenza; in scienze economiche e commerciali; in scienze politiche; in scienze sociali, in scienze sociali e politiche; in scienze sociali, politiche ed amministrative; in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); in scienze coloniali; in scienze statistiche e demografiche; in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposi zioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non discipilnare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3 (punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda. dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invaldità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione ri-

lasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata al sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante al qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui al candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, riasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, riasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma dele disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed

il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia della stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'Ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tutavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

I candidati che aspirano a concorrere al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca, da tradurre in italiano, sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca, che concorrono al posto riservato e che hanno chiesto di ostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana, da tradurre in tedesco, sarà dettato.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) calcolo della probabilità (teoremi e problemi fondamentali); statistica metodologica, demografica ed economica;
2) matematica finanziaria ed attuariale;
3) istituzioni di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto pubblico: costituzionale ed amministrativo;
2) nozioni generali di legislazione sociale;
3) legislazione sugli uffici provinciali industria e commercio e sulle Camere di commercio, industria e agricoltura;
4) lingua francese.

Il candidato potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova scritta e quella orale nella lingua inglese.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 15.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera sarà assegnato ai candidati, che riporteranno almeno la sufficienza nella prova scritta ed in quella orale, fino ad un punto in aumento alla somma dei voti di cui al seguente comma.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 19.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto in prova (ex coefficiente 229) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e conseguiranno la nomina a capo ufficio aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ufficio aggiunto in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni, comprese le Camere di commercio, industria ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1966
Registro n. 12, *foglio n.* 371

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (*concorsi*) - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . . . del ruolo . . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . . . .;

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5) . . . .;

h) di voler sostenere la prova . . . . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per causa di servizio, mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . o di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato

come civile; licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6842)

Concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

Detto concorso sarà integrato da una prova pratica obbligatoria di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato

13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta bollata o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza o preferenza come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.), che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statali o riconosciute, patenti di guida, ecc.).

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede la prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra od assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra od assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova d'esame dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base

alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovanno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinqennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti artt. 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella-all. *B*, art. 27.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti artt. 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La prova pratica obbligatoria di scrittura di cui al precedente art. 1 consisterà nella dettatura di un brano di almeno quindici righe.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

da un presidente o da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Art. 16.

La data della prova obbligatoria di scrittura sotto dettato sarà stabilita con successivo decreto.

Il diario della prova pratica di scrittura, che avrà luogo a Roma, sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

Del diario della prova pratica di scrittura sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dalla prova pratica di scrittura sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 19.

La prova pratica di scrittura non si intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione minima di 6/10.

Il superamento di detta prova è condizione necessaria per la permanenza o l'esclusione dei candidati nella graduatoria di merito, che sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati stessi nella valutazione dei titoli da essi prodotti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli artt. 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale comunicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad inserviente dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'inserviente una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici diversi da quelli appresso elencati, per i quali viene indetto il presente concorso, nè potranno essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo nella carriera sopraindicata.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso uno dei seguenti distretti minerari: Carrara, Iglesias, Bergamo, Bologna, Firenze, Grosseto, Milano, Napoli, Padova, Torino e Trieste, o presso le sezioni dell'Ufficio nazionale degli idrocarburi di Bologna e di Napoli.

Agli inservienti di nuova nomina, che dovranno raggiungere la sede loro assegnata, ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno rimborsate le spese di viaggio per ferrovia a prezzo ridotto.

Ai suddetti competerà lo stipendio iniziale previsto per la qualifica iniziale di inserviente (ex coeff. 142), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1966
Registro n. 12, *foglio n.* 324

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di .) il (1) . . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . . in prova nella carriera . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stato determinato dalle seguenti cause . . . . .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su ci è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato o invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . in qualità di . . in servizio a . . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6899)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quarantatre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che la prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quarantatre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 29 aprile 1966, avrà luogo a Roma, nei locali del Palazzo dello sport, via dell'Umanesimo, alle ore 8 del giorno 15 novembre 1966.

(7865)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 19 aprile 1966, avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero delle partecipazioni statali, sita in via Sallustiana, 53, nei giorni nove e dieci novembre 1966, con inizio alle ore 8,30.

(7974)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4) e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 10, 11 e 12 novembre 1966, alle ore 8.

(8000)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8484 in data 27 settembre 1965, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella, bandito con decreto n. 7380 in data 10 marzo 1965;

Visto il successivo decreto n. 9826 in data 13 luglio 1966, col quale si è provveduto alla sostituzione del presidente e del segretario di detta Commissione;

Visto il telegramma ministeriale n. 300/XII/I/89/12012 in data 14 settembre 1966, col quale viene designato, quale segretario della Commissione giudicatrice di cui trattasi il dott. Annibale Avico, consigliere di 1ª classe, in sostituzione del dott. Romano Di Giacomo, impossibilitato per la frequenza del corso di formazione professionale;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Annibale Avico, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario di detta Commissione, in sostituzione del dott. Romano Di Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

Vercelli, addì 19 settembre 1966

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(7666)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4117 del 18 giugno 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1964;
Considerato che, a seguito della rinunzia da parte delle candidate che la precedono in graduatoria, l'ostetrica Carmencita Cardarelli è risultata vincitrice del concorso di cui trattasi, per la condotta unica del comune di Broccostella;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Carmencita Cardarelli è dichiarata vincitrice del concorso indicato in premessa per la condotta unica del comune di Broccostella.

Il sindaco del comune di Broccostella è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e del Comune interessato.

Frosinone, addì 16 settembre 1966

(7535) *Il medico provinciale*: LANNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1966 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;
Vista la nota n. 1553 del 31 agosto 1966 del comune di Castiglione del Genovesi con la quale si dà comunicazione della rinuncia del dott. Nuzzo Vincenzo alla condotta medica di quel Comune;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Nuzzo Vincenzo;
Considerato che il dott. Carpinella Giuseppe, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carpinella Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Castiglione del Genovesi.

Il sindaco del comune di Castiglione del Genovesi è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 16 settembre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(7554)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Pesaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3371 in data 16 aprile 1966 e n. 3734 del 13 settembre 1966 relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto vacante di direttore del pubblico mattatoio di Pesaro;
Considerato che il dott. Ignazio de Marco, segretario della suddetta Commissione, è impossibilitato per ragioni di servizio a partecipare ai lavori del concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice di cui ai decreti n. 3371 in data 16 aprile 1966 e n. 3734 in data 13 settembre 1966 è modificata come segue:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Ignazio de Marco.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nei citati decreti n. 3371 e n. 3734.

Pesaro, addì 21 settembre 1966

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(7644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 975 in data 10 marzo 1964, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 5485 in data 26 aprile 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto che il funzionario amministrativo di quest'ufficio, dott. Bruno Zicari, a suo tempo nominato segretario del concorso predetto, non può partecipare ai lavori della Commissione perchè destinato ad altra mansione dal Ministero della sanità;
Ritenuto di far cadere la nomina su di un funzionario della Amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Ruggero Lusini, direttore di sezione della prefettura di Siena, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1963.

Siena, addì 21 settembre 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

(7699)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 1966, n. **170**.

Approvazione delle norme regolamentari sulla determinazione delle mansioni cui può essere adibito il personale tecnico della carriera ausiliaria.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 20 *settembre* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4, punto 1) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2 che detta norme sull'ordinamento degli uffici centrali;

Vista la tabella n. 5 allegata alla legge sopra citata, riguardante il ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria;

Ravvisata la necessità di emanare norme regolamentari in ordine alle mansioni cui può essere adibito il personale tecnico della carriera ausiliaria, nonchè sui requisiti necessari per l'inquadramento nelle varie categorie di mestiere;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 921 del maggio 1966;

Decreta:

Sono approvate le allegate norme regolamentari sulla determinazione delle mansioni cui può essere adibito il personale tecnico appartenente alla carriera ausiliaria e sui requisiti necessari per l'inquadramento dello stesso nelle varie categorie di mestiere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Trento, addì 10 maggio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1966, registro n. 8, foglio n. 386. — SINOSI

Determinazione delle mansioni cui può essere adibito il personale tecnico appartenente alla carriera ausiliaria e dei requisiti necessari per l'inquadramento nelle varie categorie di mestiere.

Art. 1.

Il personale tecnico della carriera ausiliaria, di cui alla tabella n. 5 allegata alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è adibito al servizio automobilistico e al servizio caccia e pesca.

Art. 2.

Ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti leggi per l'accesso alla carriera ausiliaria, l'immissione nel ruolo tecnico della carriera medesima è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

patente di guida *C* o *D*, in corso di validità, rilasciata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato della motorizzazione civile, per gli aspiranti al servizio automobilistico;

referto fisio-psicotecnico di attitudine al servizio di autista o di guardiacaccia e di guardiapesca, rilasciato dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) - Centro di psicologia del lavoro, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Per gli appartenenti alle categorie protette da leggi speciali, che godono di norme preferenziali e nei confronti dei quali i posti possono essere conferiti senza concorso, il certificato di cui sopra deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito a presentare la relativa documentazione.

Art. 3.

L'immissione in ruolo è inoltre subordinata al superamento di due prove pratiche:

una prova di scrittura che consiste in un dettato di un brano di prosa italiana, di circa quindici righe a stampa;

una prova tecnica di idoneità che, per il personale tecnico della carriera ausiliaria da adibire al servizio automobilistico, consiste nella guida di un'autovettura, lungo un itinerario da stabilirsi e per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti.

Per il personale del ruolo tecnico della carriera ausiliaria da adibire al servizio caccia e pesca, la prova tecnica di idoneità consiste nel riconoscimento delle diverse specie di mammiferi, uccelli e pesci, oggetto di caccia e pesca nella Regione Trentino-Alto Adige, verte inoltre sulla conoscenza della tecnica dei ripopolamenti ittici e venatori.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto, nelle prove di cui sopra, non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento della prova di scrittura si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, ed è composta:

di un funzionario regionale appartenente al ruolo organico del personale amministrativo — carriera direttiva — con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede;

di un funzionario regionale appartenente al ruolo organico del personale tecnico della caccia, della pesca e della protezione della natura — carriera direttiva — con qualifica non inferiore ad ispettore aggiunto;

di un funzionario regionale appartenente al ruolo organico del personale tecnico dei trasporti — carriera direttiva — con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe.

Funge da segretario un impiegato del ruolo amministrativo — carriera di concetto — con qualifica non inferiore a segretario.

Nella composizione della Commissione si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(7770)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.